



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
AGCOM COMUNICAZIONI

**DELIBERA N. 212/23/CONS**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ LA7 S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE “LA7”) AI SENSI DELL’ART. 1  
COMMA 31 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997 N. 249 PER  
INOTTEMPERANZA ALL’ORDINE IMPARTITO CON LA DELIBERA N.  
313/22/CONS**

**(CONT. 7/22/DSM - N°PROC. 2818/LF)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 26 luglio 2023 e nella sua prosecuzione del 27 luglio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

CONSIDERATO che ai sensi della delibera n. 697/20/CONS del 28 dicembre 2020, e nello specifico dell'Allegato B recante "Rateizzazione Istruzioni per gli operatori", il soggetto destinatario della presente ordinanza-ingiunzione può presentare all'Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio. Le modalità di presentazione dell'istanza sono pubblicate sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 299/22/CONS del 3 agosto 2022, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022*";

VISTA la delibera n. 313/22/CONS del 7 settembre 2022, recante "*Ordine alla società La7 S.p.a. all'immediato riequilibrio dell'informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (Testata "TgLa7")*";

VISTA la delibera n. 322/22/CONS del 14 settembre 2022, recante "*Ottemperanza all'ordine impartito alla Società La7 S.p.a. con la delibera n. 313/22/CONS all'immediato riequilibrio dell'informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (TgLa7)*";

VISTA la nota del 14 settembre 2022, prot. n. 265042, con la quale è stato specificato il margine di scostamento del 20% al fine di consentire alle emittenti di garantire la parità di trattamento dei soggetti politici all'interno dell'agenda di notizie della settimana;

VISTO l'art. 27, comma 14, della delibera n. 299/22/CONS a norma del quale "*L'Autorità verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, [...]*";

VISTO l'atto di contestazione n. 7/22/DSM del 30 settembre 2022, recante "*Contestazione nei confronti della società LA7 S.p.a. ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1 comma 31 della legge 31 luglio 1997 n. 249 per inottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 313/22/CONS*";

VISTA la nota prot. n. 0310579 del 28/10/2022 con cui la società La7 ha trasmesso la propria memoria difensiva;

VISTA la sentenza del 27 aprile 2023, n. 7240, con la quale il T.A.R. Lazio ha dichiarato illegittimo l'operato dell'Autorità per avere adottato l'ordine di riequilibrio senza considerare, accanto all'elemento meramente quantitativo costituito dal cd. "tempo di parola", anche gli altri parametri, più latamente qualitativi, anche con riferimento ai programmi di "approfondimento informativo";

VISTA l'ulteriore richiesta di informazioni alla società La7 inoltrata in data 23 febbraio 2023 (ns. prot. n. 0052596);

VISTO il riscontro della Società alla predetta richiesta di informazioni pervenuto il 21 aprile 2023 (ns. prot. n. 110400);

CONSIDERATO che il Consiglio dell'Autorità in data 19 aprile 2023 ha disposto una proroga di 60 giorni dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni, di cui all'Allegato A alla delibera n. 437/22/CONS, successivamente prorogata in data 15 giugno 2023, ai sensi del medesimo art. 11;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. Fatto e contestazione

Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta d'ufficio da questa Autorità mediante il monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa sui servizi di media audiovisivi in ambito nazionale e, in particolare, dei notiziari nel periodo di svolgimento delle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022, è stata rilevata la presunta violazione delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 della delibera n. 299/22/CONS da parte della società La7 S.p.a., con sede in Roma, via della Pineta Sacchetti n. 229, fornitore del servizio media audiovisivo in ambito nazionale "La7".

Alla luce dei dati di monitoraggio relativi ai notiziari diffusi dalla testata TgLa7 nel periodo 21 agosto – 3 settembre 2022, pubblicati sul sito *web* dell'Autorità, emergevano elementi di criticità sotto il profilo del rispetto del principio della parità di trattamento e dell'equa rappresentazione dei soggetti politici indicati nella tabella che segue.

Soggetti Politici	%	Sovrastimato/sottostimato
Lega Salvini Premier	12,74%	sottostimato
Forza Italia	17,71%	sovrastimato
Fratelli d'Italia	22,25%	sovrastimato
Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista	12,96%	sottostimato

Inoltre, veniva rilevato come ai soggetti politici altri da quelli sopra citati non era stato attribuito alcun tempo di parola nell'ambito dei notiziari diffusi dalla testata TgLa7 come risulta dal seguente estratto dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità in data 8 settembre 2022 e anticipati alla società via e-mail in data 7 settembre 2022.

TEMPO DI PAROLA DEI SOGGETTI POLITICI NEI TG LA7		
Periodo dal 21/08/2022 al 03/09/2022		
Tempo di parola		
Soggetti Politici	V.A.	%
Lega Salvini Premier	00:00:59	12,74
Forza Italia	00:01:22	17,71
Fratelli d'Italia	00:01:43	22,25
Noi Moderati		
Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista	00:01:00	12,96
Impegno Civico Luigi Di Maio-Centro Democratico		
Alleanza Verdi e Sinistra		
+ Europa		
Movimento 5 Stelle	00:01:36	20,73
Azione-Italia Viva		
Italexit per l'Italia		
Minoranze linguistiche		
Mastella Noi di Centro Europeisti		
Partito Comunista Italiano		
Unione Popolare con De Magistris		
Vita		
Italia Sovrana e Popolare		
Alternativa per l'Italia-No Green Pass		
Altro	00:01:03	13,61
Totale	00:07:43	100

Pertanto, il Consiglio, in data 7 settembre 2022, adottava l'ordine di riequilibrio recato dalla delibera n. 313/22/CONS consistente nel provvedere al riequilibrio dell'informazione nei notiziari diffusi dalla testata TgLa7 entro il 10 settembre 2022, ossia la settimana successiva al periodo in cui erano stati rilevati gli squilibri detti.

In data 14 settembre, esperita l'analisi dei dati relativi al periodo 4-10 settembre 2022, il Consiglio di questa Autorità prendeva atto che le iniziative assunte per riequilibrare gli spazi informativi nel periodo considerato avevano condotto ad un tendenziale miglioramento; tuttavia, permanendo squilibri che non consentivano di ritenere ottemperato l'ordine impartito con la delibera 313/22/CONS e in considerazione del fatto che il provvedimento era stato notificato in data 8 settembre 2022, data nella quale i palinsesti delle diverse emittenti nazionali avevano subito modifiche imputabili ad un evento rilevante di cronaca internazionale, impegnando i consueti notiziari e spazi

di approfondimento giornalistico, oltre che edizioni e spazi straordinari, mandati in onda per l'occasione, riteneva opportuno estendere l'ambito temporale della verifica dell'effettiva ottemperanza all'ordine, tenendo dunque conto anche dei dati relativi alla settimana 11-17 settembre e adottava la delibera n. 322/22/CONS.

Nella stessa data veniva inviata all'emittente una nota volta ad anticipare il contenuto della delibera 322/22/CONS e informare sui criteri che sarebbero stati adottati per la verifica di ottemperanza.

In data 21 settembre, rilevata la permanenza di alcuni squilibri dell'informazione nei notiziari La7, il Consiglio disponeva la contestazione della violazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 31 della legge n. 249/97 per non aver ottemperato all'ordine recato dalla delibera n. 313/22/CONS.

In particolare, è stata accertata e contestata l'inottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 313/22/CONS, in quanto il tempo di parola dei soggetti indicati nell'ordine, come rappresentato nella tabella sottostante, è stato riequilibrato solo con riferimento a Lega Salvini Premier e Partito Democratico- Italia Democratica, mentre permaneva una sovrarappresentazione poco attenuata di Fratelli d'Italia a fronte di una sottorappresentazione di Forza Italia. Inoltre, tra i soggetti precedentemente non rappresentati veniva rilevato tempo di parola a favore di Alleanza Verdi e Sinistra, Azione-Italia Viva, Italexit per l'Italia, seppure in eccesso rispetto al tempo teoricamente spettante in un'ottica di equilibrio della rappresentazione secondo i parametri recati dal regolamento. Non veniva preso in considerazione il tempo di parola del Movimento 5 Stelle in quanto non era stato oggetto dell'ordine di riequilibrio. Permaneva l'assenza di parola dei soggetti politici con rappresentanza parlamentare Noi Moderati, Impegno Civico Luigi Di Maio – Centro Democratico, + Europa e Minoranze linguistiche.

	TG LA7 21ago- 3sett	TG LA7 4-17sett	
<b>Soggetti Politici</b>	%	%	<b>Media</b>
Lega Salvini Premier	12,74%	18,69%	17,85%
Forza Italia	17,71%	0,88%	3,24%
Fratelli d'Italia	22,25%	20,59%	20,82%
Noi Moderati			
Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista	12,96%	17,88%	17,19%
Impegno Civico Luigi Di Maio-Centro Democratico			
Alleanza Verdi e Sinistra		11,99%	10,31%
+ Europa			
Movimento 5 Stelle	20,73%	2,05%	4,67%
Azione-Italia Viva		12,94%	11,12%

Italexit per l'Italia			12,80%		11,00%
Minoranze linguistiche					

## 2. Deduzioni della società

Con nota del 27 ottobre 2022, pervenuta in data 28 ottobre 2022 (ns. prot. n. 310579), la società La7 S.p.a. rappresentava che i dati in possesso dell'emittente, come messi a disposizione dell'Autorità, dimostrano il rispetto dei principi del pluralismo, della correttezza, dell'equilibrio tra le forze politiche partecipanti alla competizione elettorale, della parità di trattamento tra i soggetti politici, dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e, di conseguenza, la perfetta ottemperanza alla normativa e alla regolamentazione attuativa in materia di par condicio, e chiedeva l'archiviazione del procedimento.

La società evidenzia che la giurisprudenza costituzionale e quella amministrativa hanno chiarito che non è applicabile all'informazione (notiziari e programmi di approfondimento giornalistico) la ripartizione matematica degli spazi di parola tipica della comunicazione politica. Vigendo i criteri generali di parità di trattamento, di rappresentazione veritiera, obiettiva e completa di fatti e notizie nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica delle emittenti, i dati quantitativi del monitoraggio settimanale sono solo uno dei criteri a supporto dell'analisi della correttezza dell'operato di una testata giornalistica.

Quanto alla contestazione essa si fonda sulla presunta mancata ottemperanza all'ordine di riequilibrio impartito con la delibera n. 313/22/CONS, come integrato dalla delibera n. 322/22/CONS. Tale ordine si basa su degli squilibri rilevati rispetto ad un criterio da prendere a riferimento per il calcolo del tempo di parola da assicurare ai soggetti politici riportato nella nota della Direzione servizi media il quale non solo non appariva chiaro, ma *“soprattutto che, assieme ai tempi notevolmente ridotti disponibili per il riequilibrio, la sua applicazione rigorosa avrebbe comportato la paradossale necessità di compensare, negli ultimi giorni di campagna elettorale, la sovraesposizione di alcuni soggetti politici attraverso un loro sostanziale occultamento, con dubbi risultati”*.

Inoltre, qualora fosse applicabile una ripartizione matematica del tempo di parola, l'Autorità non ha mai fornito un'indicazione precisa di quali fossero le percentuali specifiche a cui fare riferimento per ciascun soggetto politico e/o per ciascuna coalizione, richiamando i criteri generali di cui al regolamento di attuazione e alla normativa primaria.

La7 ritiene di aver pienamente rispettato il principio della pari opportunità e dell'equa rappresentanza dei soggetti politici, dando un contributo determinante al pluralismo esterno, attraverso una programmazione che ha garantito *chances* analoghe a soggetti politici aventi un peso elettorale simile; inoltre, i dati relativi al tempo di parola garantito ai principali soggetti politici nella seconda fase di campagna elettorale



all'interno dei notiziari di La7, rappresenta un valore molto esiguo e risulta essere solo una frazione pari all'1,12% delle 81 ore di tempo di parola dei programmi extra TG. Questi ultimi hanno ospitato i soggetti che risultano non aver avuto tempo di parola nei TG.

Nel periodo considerato dalla contestazione n. 7/22/DSM il canale La7 ha dedicato all'informazione (notiziari, speciali tg e programmi di approfondimento giornalistico) oltre 347 ore, con una media giornaliera di oltre 12 ore. Nel suddetto periodo il tempo di parola complessivo dedicato ai soggetti politici nelle edizioni principali del TgLa7 è stato pari a 54'59'', ovvero poco più del 2% del tempo complessivo dedicato alle edizioni principali dei TgLa7 nel periodo di riferimento, pari a circa 39 ore.

A fronte dell'esiguità dei tempi di parola assegnati nei notiziari, la società, in particolare nelle memorie integrative del 21 aprile, fornisce dati a supporto dell'avvenuto rispetto dei principi da parte di La7, riferendo che *“si evince non solo nel considerare il tempo di parola nei notiziari ma anche nell'ambito dei programmi informativi e di approfondimento, rientranti nel genere programmi di informazione al pari dei telegiornali (cfr. art. 7, comma 1 della Delibera 299/22/CONS)”*, e ribadisce che *“per una completa ed esaustiva disamina dei dati sarebbe utile, altresì, una valutazione anche del tempo di notizia per tutti i programmi di informazione”*.

Nell'affermare che nei programmi di informazione l'esigenza di garantire parità di trattamento non può spingersi fino a comprimere la libertà di informazione e il diritto di cronaca, la società La7 segnala l'opportunità di porre in essere una valutazione complessiva dell'operato della testata nel contesto di riferimento che tenga in considerazione la presenza massiccia su tutte le emittenti dei leader e rappresentanti di tutti soggetti politici sin dall'inizio della campagna, l'assenza di confronti televisivi tra i leader dei principali partiti, per scelta dei soggetti politici, la rilevanza della televisione e dei social media nelle campagne dei soggetti politici, economicamente influenzate dall'eliminazione del sistema di finanziamento ai partiti, che hanno fatto precise scelte di comunicazione selezionando la partecipazione rispetto a singoli programmi.

Infine, evidenzia che durante tutta la campagna elettorale, La7 non ha mai ricevuto né direttamente né per il tramite di Agcom, esposti o contestazioni formali di alcun genere da parte delle forze politiche coinvolte nella competizione elettorale. I soggetti politici non hanno sollevato contestazioni di sorta in relazione alla mancata partecipazione all'informazione di La7 o per contro all'eccessiva presenza e visibilità di altri soggetti politici.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

In relazione a quanto sostenuto dalla società nelle memorie difensive e nella documentazione integrativa, si rileva quanto segue.

Secondo quanto previsto dall'art. 7 del regolamento adottato con la delibera n. 299/22/CONS, nel periodo di vigenza della delibera stessa i notiziari e tutti gli altri programmi a contenuto informativo devono conformarsi con particolare rigore ai principi

di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, assicurando in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento ed osservando ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. A tal fine l'art. 8 del citato regolamento prevede che i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente eventuali disparità di trattamento verificatisi nella settimana precedente.

I telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo e sono tenuti, a norma dell'art. 7 della delibera n. 299/22/CONS, a garantire la completezza dell'informazione e l'esposizione della pluralità dei punti di vista.

Il rispetto da parte della società La7 S.p.a. di quanto previsto dall'ordine recato dalla delibera n. 313/22/CONS, come integrata dalla delibera n. 322/22/CONS, richiedeva che nei notiziari diffusi dalla testata La7 fosse assicurato il riequilibrio degli spazi informativi entro il 17 settembre 2022 al fine di assicurare il ripristino della parità di trattamento tra le diverse forze politiche in competizione e garantire il più rigoroso rispetto dei criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività dell'informazione.

Dall'esame dei dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia s.r.l. relativi al tempo di parola fruito da ciascun soggetto politico nei notiziari della summenzionata testata, nei periodi 21 agosto – 3 settembre e 4 settembre – 17 settembre, è emerso che la testata in questione non ha realizzato il riequilibrio cui l'ordine contenuto nella delibera n. 313/22/CONS era preordinato in quanto, per quel che concerne i notiziari, i dati hanno evidenziato il perdurare di sottorappresentazioni e/o sovrarappresentazioni.

In particolare, con riferimento a quanto affermato da La7 in merito alla mancanza di chiarezza sul criterio da prendere a riferimento per il calcolo del tempo di parola da assicurare ai soggetti politici, si evidenzia che l'articolo 8, comma 4, della delibera n. 299/22/CONS prevede che l'Autorità valuti il rispetto dei principi a tutela del pluralismo attraverso la verifica del tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata tenendo conto del *“numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, nonché del numero dei seggi di cui dispone, alla data di indizione delle elezioni di cui al presente provvedimento presso il Parlamento europeo o presso il Parlamento nazionale, e, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche in considerazione del numero complessivo di circoscrizioni in cui il soggetto politico ha presentato candidature”*.

Orbene, il criterio dell'attualità politica, che tiene conto della libertà editoriale delle singole testate in relazione all'esercizio del diritto di cronaca sui fatti di attualità, non risulta esattamente quantificabile, proprio in ragione del suo carattere mutevole. Tuttavia, è apparso ragionevole considerare un congruo margine di scostamento, pari mediamente

al 20% in eccesso o in difetto, tra il tempo di parola ottimale fruibile da parte dei soggetti politici sulla base dei richiamati criteri e il tempo effettivamente concesso dalle singole testate editoriali, al fine di consentire alle stesse di garantire la parità di trattamento dei soggetti politici all'interno della agenda di notizie della settimana. Il margine di scostamento citato è volto a consentire di assecondare specifiche ed oggettive esigenze editoriali.

Pertanto, a fronte della richiesta di precisazioni, formulata da altra società, l'Autorità ha ritenuto, in un'ottica di collaborazione con i soggetti destinatari dell'ordine, di fornire un criterio guida per agevolare l'adempimento della testata in ordine al riequilibrio. Tale criterio costituisce solo un ausilio per le società al fine di consentire una modalità utile a conseguire il risultato perseguito dalla norma e non dispone un rigido calcolo matematico impiegato per valutare l'ottemperanza, bensì una linea direttrice per guidare la condotta delle testate.

In linea con le pronunce della Corte Costituzionale in materia di pluralismo dell'informazione, distinto in "interno" ed "esterno", l'orientamento consolidato dell'Autorità stabilisce che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione si conformi al criterio della parità di trattamento. In tale contesto, parità di trattamento non equivale - come nella comunicazione politica - ad un aritmetico "equal time", ma va inteso nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, con le stesse opportunità e "chances" *"al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica"*.

L'Autorità, al fine di poter avere evidenza dei dati da riequilibrare, ha trasmesso alla società La7 con nota del 14 settembre 2022, una tabella contenente i tempi di parola dei soggetti politici rilevati nel periodo oggetto dell'ordine recato dalla delibera n. 313/22/CONS (21 agosto-3 settembre), nel quale sono indicati gli scostamenti, in eccesso (segnati in arancione) o in difetto (segnati in celeste), e i dati rilevati nella settimana 4-10 settembre. Con la medesima nota, è stato evidenziato che il riequilibrio doveva essere realizzato assicurando che la media dei valori fruiti nei due periodi considerati (21 agosto-3 settembre e 4 settembre-17 settembre) corrispondesse al valore su cui dovrebbe attestarsi il tempo di parola, in base ai criteri fissati con la delibera n. 299/22/CONS, o comunque all'interno del margine di scostamento, pari mediamente al 20% in eccesso o in difetto, tra il tempo di parola ottimale fruibile da parte di ciascun soggetto politico sulla base dei richiamati criteri e il tempo effettivamente concesso dalle singole testate editoriali.

Nel periodo sopra indicato, l'Autorità ha trasmesso ogni settimana alla società La7 i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata al fine di consentirle di operare tempestivamente, e comunque entro la settimana in corso, il riequilibrio.

L'ottemperanza all'ordine avrebbe quindi dovuto consistere nella cessazione immediata della condotta non conforme alla disposizione recata dall'art. 8 del regolamento allegato alla delibera n. 299/22/CONS e nel completo ripristino dell'equilibrio dell'informazione nei notiziari diffusi dalla testata La7.

La società La7 S.p.a. non ha pienamente assicurato nei notiziari diffusi dalla testata, entro il predetto termine, la corretta applicazione dei principi di parità di trattamento tra soggetti politici e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, alla luce dei criteri ermeneutici ed applicativi declinati nell'art. 8 del regolamento contenuto nella delibera n. 299/22/CONS.

Tale condotta determina l'inottemperanza da parte della società La7 all'ordine impartito con la citata delibera n. 313/22/CONS, come integrata dalla delibera n. 322/22/CONS, considerando che la rappresentazione da parte della società della esiguità dei tempi di parola rispetto ai tempi di notizia nei notiziari può essere oggetto di valutazione, quale parametro oggettivo, nella declinazione della gravità della violazione per effetto dell'art. 11 della legge n. 689/1981.

Quanto alla documentata presenza dei soggetti politici nei programmi di approfondimento e all'eccezione sollevata circa la mancata considerazione dei tempi di parola rilevati nell'ambito di tutta l'offerta informativa della testata La7, ai fini della parità di trattamento, si rappresenta che le condotte delle emittenti sono oggetto di valutazione nella determinazione della misura sanzionatoria tra i criteri di cui all'art. 11 legge 689/1981, in particolare l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della contestata violazione.

In considerazione dell'impegno profuso dalla testata per garantire l'estesa copertura di tutti i soggetti politici nell'ambito della programmazione sotto testata extra tg, si rileva come proprio l'esiguità del tempo di parola assegnato ai singoli soggetti politici nell'ambito dei notiziari avrebbe dovuto favorire un tempestivo ripristino attuabile con minimi spazi da dedicare ai soggetti sottorappresentati e non rappresentati a fronte della sottrazione dei tempi di parola a quelli sovrarappresentati nelle settimane oggetto di valutazione. In tale ottica l'acquisizione dei dati di monitoraggio da parte dei direttori responsabili con cadenza settimanale prevista all'art. 8, comma 3, delle disposizioni di attuazione, ha il precipuo scopo di consentire il tempestivo e spontaneo riequilibrio delle eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente e dunque scongiurare la necessità di adottare misure che neghino il principio tutelato di parità di trattamento, con le conseguenze citate nella memoria di La7 di svantaggio per i soggetti pretermessi negli ultimi giorni di campagna.

Vale infine precisare che, ai sensi dell'art. 10, della legge n. 28/2000, le violazioni delle disposizioni in materia di par condicio sono perseguite d'ufficio dall'Autorità anche in assenza di denuncia da parte dei soggetti politici interessati;

RITENUTO che l'adempimento dell'ordine recato dalla delibera n. 313/22/CONS sarebbe dovuto consistere nel ripristino dell'equilibrio dell'informazione violato nei notiziari diffusi dalla testata La7 entro il termine del 17 settembre 2022;



RILEVATO che la società La7 S.p.a. non ha assicurato nei notiziari diffusi dalla testata La7, durante il periodo indicato nell'ordine come integrato dalla delibera n. 322/22/CONS, la corretta applicazione dei principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista ed equilibrio nei confronti di tutti i soggetti politici, al fine di garantire la parità di trattamento tra soggetti politici e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, alla luce dei criteri ermeneutici ed applicativi declinati nell'art. 8 del regolamento adottato con la delibera n. 299/22/CONS;

RITENUTO che tale condotta costituisce inottemperanza da parte della società La7 S.p.a. all'ordine recato dalla citata delibera n. 313/22/CONS, come integrata dalla delibera n. 322/22/CONS, poiché non ha posto in essere il riequilibrio con le modalità e i tempi recati dalle disposizioni attuative della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, che la menzionata condotta tenuta dalla società integri la fattispecie disciplinata dalla disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) a euro 258.228,45 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/45), ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione per la violazione descritta nella misura corrispondente al minimo edittale, pari a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) per la testata facente capo alla Società La7 S.p.a., e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

La gravità del comportamento posto in essere dalla società La7 S.p.a., pur tenendo conto della rilevanza costituzionale del bene giuridico protetto dalle disposizioni violate, deve ritenersi di lieve entità. Le presenze dei soggetti politici nei programmi di approfondimento informativo, di cui all'art. 8, comma 5 del regolamento approvato con delibera n. 299/22/CONS, che costituiscono in valore assoluto la principale tipologia di programma del palinsesto di La7, valutate unitamente ai tempi di antenna rilevati nei notiziari, considerati in via accessoria, danno conto di una più equa rappresentazione dei soggetti politiche e riducono lo squilibrio dei tempi di parola registrato nei notiziari. In tal modo si può ritenere in parte attenuato il rischio di un *“improprio condizionamento nella formazione della volontà degli elettori”*.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La predetta società ha posto in essere un comportamento che ha attenuato le conseguenze della violazione, riequilibrando i tempi di parola di due soggetti politici (Lega Salvini Premier e Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista) in maniera conforme all'ordine, e mostrando l'intenzione di applicare i medesimi criteri su altri due (Forza Italia, Azione Italia Viva), seppure gli stessi non siano stati rappresentati in maniera adeguata. Inoltre, è documentata agli atti, in particolare con i dati di monitoraggio, l'ampia partecipazione di tutti i soggetti politici ai programmi di approfondimento informativo ricondotti sotto testata cd. extra tg.

**C. Personalità dell'agente**

La7 S.p.a. per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi media audiovisivi in ambito nazionale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2022, da cui risulta un bilancio in perdita e ricavi pari a euro 106.724.937 (voce “Ricavi da vendite e prestazioni” del conto economico).

UDITA la relazione del Presidente;

**ACCERTA**

che la società La7 S.p.a. non ha ottemperato all'ordine di cui alla delibera n. 313/22/CONS, come integrata dalla delibera n. 322/22/CONS;

**ORDINA**

alla società La7 S.p.a., codice fiscale 12391010159, con sede legale in Roma, via della Pineta Sacchetti n. 229, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “La7”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per non aver ottemperato l'ordine dell'Autorità sopra indicato, nei termini riportati in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 31 della legge n. 249/97.



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 212/23/CONS”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell’art. 26 della citata legge, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata a quest’Autorità tramite PEC all’indirizzo [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it) copia della quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 212/23/CONS”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 27 luglio 2023

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Giulietta Gamba